



# COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N° 74 del 23/08/2018**

**Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.1.2004 TRA COMUNE DI ROSATE E COMUNE DI GAGGIANO PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE- PROSIEGUO A.S. 2018-2019.**

L'anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di Agosto alle ore 17:30, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Il Sindaco Del Ben Daniele la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Baselice.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	DEL BEN DANIELE	X	
<u>2</u>	Vicesindaco	VENGHI CLAUDIO		X
<u>3</u>	Assessore	ORENI MONICA	X	
<u>4</u>	Assessore	CONTI GIOVANNI	X	
<u>5</u>	Assessore	GUANI CRISTINA	X	

PRESENTI: 4 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.1.2004 TRA COMUNE DI ROSATE E COMUNE DI GAGGIANO PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE- PROSIEGUO A.S. 2018-2019.**

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Contratto Funzioni Locali siglato il 21/05/2018;

Vista la seguente relazione-proposta:

VISTO l'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", che così recita:

"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore.

3. La contrattazione decentrata dell'ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL del 1.4. 1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.

4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.

5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000,00. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.03.1999.

6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.09.2000.

7. La disciplina dei commi 3,4,5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6";

Tenuto conto che le disposizioni di cui all'art. 14 CCNL che precedono sono ancora applicabili pur essendo stato siglato il Nuovo Contratto Enti Locali 16/18;

Visto il parere di ANCI del 29.9.2017 che conferma che le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, che non comportano quindi alcun aggravio per il bilancio dell'ente, sono escluse dal calcolo della spesa di personale oggetto di riduzione ai sensi del comma 557 L. 296/06;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 125 del 17.10.2017 del Comune di Gaggiano avente per oggetto: "Autorizzazione attività lavorativa di dipendente a tempo pieno e indeterminato - utilizzo in convenzione presso Comune di Rosate";

Richiamata altresì la deliberazione G.C. n. 85 del 30.10.2017 avente per oggetto: "Autorizzazione schema di convenzione ex art. 14 CCNL 22.1.2004 tra il Comune di Rosate e il Comune di Gaggiano per utilizzazione a tempo parziale di personal e dipendente comunale;

Dato atto che l'art. 2 della convenzione prevede che per l'eventuale proroga della stessa è sufficiente la richiesta del Comune di Rosate e la successiva autorizzazione del Comune di Gaggiano;

Vista la richiesta del Comune di Rosate prot. n. 6444 del 9.7.2018 per lo svolgimento dell'attività di controllo del servizio di ristorazione scolastica da parte del tecnologo alimentare dr.ssa Simona Pedretti, dipendente del Comune di Gaggiano, per l'a.s. 2018-2019 dal mese di settembre 2018 al mese di maggio 2019 (9 ore al mese per 9 mesi per: n. 9 sopralluoghi presso i refettori e le cucine di Rosate ed il centro cottura esterno per i pasti trasportati, con cadenza mensile; partecipazione a circa n. 3 Commissioni mensa annuali (nel tardo pomeriggio); supervisione dei menù.

Vista la deliberazione G.C. del Comune di Gaggiano n. 97 del 11.7.2018 avente per oggetto: "Autorizzazione attività lavorativa di dipendente tempo pieno e indeterminato - utilizzo in convenzione presso il Comune di Rosate";

Ritenuto di approvare la suddetta relazione-proposta;

Presa cognizione dei qui unito parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 – comma primo – del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

A voti unanimi, espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1) di prendere atto dell'autorizzazione del Comune di Gaggiano concessa alla dr.ssa Simona Pedretti, dipendente comunale di Gaggiano, a prestare attività lavorativa quale tecnologo alimentare a tempo parziale presso il Comune di Rosate per l'a.s. 2018-2019;

2) di prorogare ed approvare lo schema di convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 per l'utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente su indicato, composto di n. 6 articoli, che viene allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale dell'atto;

3) di dare atto che la titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Gaggiano a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico;

4) di dare atto, altresì, che l'importo da corrispondere al Comune di Gaggiano è pari a € 174,48 mensili per un utilizzo di ore 9 mensili;

5) di dare atto, altresì, che la spesa richiesta dal Comune di Gaggiano e sostenuta dal Comune di Rosate, pari a € 174,48 mensili, sarà rimborsata al Comune di Rosate dalla ditta aggiudicatrice del servizio di ristorazione scolastica Sodexo Italia S.p.A. di Cinsello Balsamo, ai sensi del capitolato speciale d'appalto, e pertanto è esclusa dal calcolo della spesa di personale oggetto di riduzione ai sensi del comma 557 L. 296/06;

6) di autorizzare il Settore competente ad adottare tutti gli atti conseguenti per dare attuazione al presente provvedimento.

Quindi, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento, per garantire il servizio di controllo del tecnologo alimentare a partire dal mese di settembre 2018

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.lgvo n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Del Ben Daniele

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Maria Baselice

(atto sottoscritto digitalmente)



# COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

Settore Demografico - Cultura - Tempo Libero - Servizi Scolastici  
Settore Demografico - Cultura - Tempo Libero - Servizi Scolastici

PROPOSTA DI GIUNTA N. 86 DEL 06/08/2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL  
22.1.2004 TRA COMUNE DI ROSATE E COMUNE DI GAGGIANO PER  
L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE-  
PROROGA A.S. 2018-2019.**

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

06/08/2018

Il Responsabile  
Fiori Annalisa / ArubaPEC S.p.A.  
(parere sottoscritto digitalmente)



# COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

Settore Demografico - Cultura - Tempo Libero - Servizi Scolastici  
Settore Demografico - Cultura - Tempo Libero - Servizi Scolastici

PROPOSTA DI GIUNTA N. 86 DEL 06/08/2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL  
22.1.2004 TRA COMUNE DI ROSATE E COMUNE DI GAGGIANO PER  
L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE-  
PROROGA A.S. 2018-2019.**

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ANNO	DEBITORE / CREDITORE	COD BILANCIO	CAPITOLO	NUMERO	IMPORTO
2019	COMUNE DI GAGGIANO		5021		872,4
2018	COMUNE DI GAGGIANO		5021		697,92

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

21/08/2018

Il Responsabile  
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC S.p.A.  
(parere sottoscritto digitalmente)

**Schema di CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 PER  
L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE  
TRA**

Il Comune di Rosate (ente utilizzatore) rappresentato in questo atto dal Segretario Comunale

**E**

Il Comune di Gaggiano (ente di appartenenza), rappresentato in questo atto dal Segretario Comunale

RILEVATO che a norma dell'art. 14 del CCNL del 22.1.2004 "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza";

**SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 OGGETTO**

La presente convenzione disciplina l'utilizzo parziale di personale del Comune di Gaggiano da parte del Comune di Rosate, per un periodo di tempo limitato e predeterminato, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, durante l'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di quest'ultimo.

Il Comune di Gaggiano acconsente all'utilizzazione parziale, non configurabile quale rapporto di lavoro a tempo parziale né come comando, né tempo determinato, da parte del Comune di Rosate, di proprio personale, per l'espletamento di attività di "tecnologo alimentare" del dipendente interessato.

Oggetto della convenzione è la gestione dell'utilizzo congiunto, a tempo parziale, da parte del Comune di Rosate (ente utilizzatore) della dott.ssa Simona Pedretti, dipendente del Comune di Gaggiano (ente di appartenenza) con profilo professionale di istruttore direttivo (cat. D.1 p.e. D.3), quale tecnologo alimentare, con il consenso del dipendente medesimo manifestato mediante la sottoscrizione della presente convenzione, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo previsto da CCNL vigente.

Ogni Ente, nel rispetto dei propri ordinamenti, richiederà alla dipendente i compiti previsti dal ruolo all'interno degli stessi ricoperto ed ascrivibili alla qualifica - mansione di "tecnologo alimentare" nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai regolamenti degli uffici e dei servizi dei rispettivi Enti.

## **ART. 2 DURATA**

La durata della presente convenzione è stabilita per l'anno scolastico 2018 – 2019 (settembre 2018 – maggio 2019) per n. 9 ore mensili. Per l'eventuale proroga sarà sufficiente la semplice richiesta da parte del Comune di Rosate ferma restando la necessaria autorizzazione da parte del Comune di Gaggiano.

## **ART. 3 MODALITÀ DI UTILIZZO CONGIUNTO A TEMPO PARZIALE DEL DIPENDENTE**

L'utilizzo congiunto delle prestazioni lavorative della dipendente dott.ssa Simona Pedretti sarà articolato, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo previsto dal CCNL vigente;

La dott.Simona Pedretti presterà la propria attività per un impegno orario di 9 ore mensili, che potrà essere svolto anche in modo cumulativo, e tale da consentire le seguenti attività:

analizzare il sistema della ristorazione scolastica (produzione, trasformazione, distribuzione,..) per verificare la qualità, la sicurezza e la sostenibilità dei processi e dei prodotti dall'acquisto alla somministrazione in tavola, a beneficio degli utenti;

effettuare n. 9 sopralluoghi con cadenza mensile, e partecipare a n. 3 Commissioni mense annuali.

I Comuni di Gaggiano e Rosate organizzano il personale utilizzato congiuntamente, nell'ambito di quanto sopra, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative.

Al personale suddetto si applicano le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro, previste dalla vigente normativa contrattuale, ai fini di ottimizzarne l'impiego.

La gestione delle assenze è effettuata dal Comune di Gaggiano, il quale si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Rosate le assenze per malattia e per cause analoghe e a concordare preventivamente l'assegnazione di ferie e permessi.

## **ART. 4 TITOLARITÀ DEL RAPPORTO E RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI**

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Gaggiano a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico;

I rapporti finanziari tra gli enti sono ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri, pertanto il Comune di Rosate si impegna a

rimborsare al Comune di Gaggiano, per le prestazioni della dipendente come definite all'art.3, un importo corrispondente alle competenze contrattuali spettanti e definite dal CCNL vigente. Detto importo è comprensivo di tutti gli oneri corrispondenti alle attività prestate dalla dipendente; Il rimborso sarà erogato dal Comune di Rosate al Comune di Gaggiano trimestralmente su richiesta del Comune di Gaggiano.

#### **ART. 5 RISOLUZIONE**

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per scadenza della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati e/o dalla dipendente stessa;

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo PEC di almeno 30 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

#### **ART. 6 NORME FINALI**

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMUNE DI GAGGIANO

IL COMUNE DI ROSATE

LA DIPENDENTE